

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE

REGIONALE

USS EDILIZIA SANITARIA 3

Contratto di appalto di servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica – economica, per la realizzazione dell’ospedale di comunità inerente ai lavori per la realizzazione dell’ospedale della comunità Celesia padiglione monte, Genova. CUP: G37H22000840006 – CIG: 94173757B1

Contratto di appalto di servizio per le verifiche di vulnerabilità sismica livello 1 e 2 e successivo progetto di fattibilità tecnica – economica, per adeguamento antisismico, inerente ai lavori per l’adeguamento antisismico delle strutture del Padiglione Monte Celesia Padiglione Monte, Genova. CUP: G32C22000230006 – CIG: 9417396905

L'anno 2022 addì 6 del mese di Ottobre

**TRA**

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

**E**

l’Ing. Matteo Codda nato a Chiavari il 23/11/1980, codice fiscale CDDTT80S23C621P – P.IVA 02027030994 con sede legale in Via Matteotti

21/4 – 16033 Lavagna

**PREMESSO**

che il presente contratto è stipulato in forma digitale in conformità alle vigenti disposizioni in materia; che con Decreto n. 5931 del 28/09/2022, è stato stabilito, di procedere all'affidamento del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica – economica, per la realizzazione dell'ospedale di comunità inerente ai lavori per la realizzazione dell'ospedale della comunità Celesia Padiglione monte, Genova e per le verifiche di vulnerabilità sismica livello 1 e 2 e successivo progetto di fattibilità tecnica – economica, per adeguamento antisismico, inerente ai lavori per l'adeguamento antisismico delle strutture del Padiglione Monte Celesia Padiglione Monte, Genova;

che sono stati altresì effettuati i controlli sulle autodichiarazioni dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice;

che l'aggiudicatario ha presentato polizza fideiussoria n.408773926 ex art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016 s.m.i emessa in data 03/10/2022 dalla Tokyo Marine n. 28020047026 e polizza di copertura della responsabilità civile professionale n. PI-78093621N0 Arch Insurance, ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. e) del D.L. 138/13.8.2011 conv. in L.148/2011;

che RUP e Affidatario danno atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Visto che, nelle certificazioni agli atti, non sussistono a carico dell'Affidatario o dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti o procedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ex art. 80 Codice;

Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate

dall’Affidatario;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - VALIDITÀ DELLE PREMESSE**

La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell’adempimento del presente contratto.

**ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L’appalto ha per oggetto il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica – economica inerente ai lavori per la realizzazione dell’ospedale della comunità Celesia padiglione monte in Genova e per le verifiche di vulnerabilità sismica livello 1 e 2 e successivo progetto di fattibilità tecnica – economica, per adeguamento antisismico, inerente ai lavori per l’adeguamento antisismico delle strutture del Padiglione Monte Celesia in Genova.

**ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI CUI SI COMPONE IL CONTRATTO**

L’Affidamento viene disposto ed accettato dall’Affidatario sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto, al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e alla Determinazione dei corrispettivi;

I suddetti documenti fanno parte integrante del Contratto anche se non materialmente ad esso allegati.

Restano fermi i principi normativi di cui al Codice, alla L. 136/2010, alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello stato e al Codice Civile per quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.

Le Parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono richiamati nel presente contratto,

	che sono sottoscritti per conoscenza in forma digitale dall’Affidatario e	
	depositati nell’Archivio informatico del Committente.	
	<b>ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO E PAGAMENTI</b>	
	Il corrispettivo dovuto per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è	
	fissato in €. 53.820,06 per la OdC ed €. 82.607,52 per l’antisismica, al netto di	
	I.V.A. e contributo C.N.P.A.I.A. (ove dovuto) nelle misure di legge.	
	Il corrispettivo viene dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione finale che	
	farà il soggetto verificatore della conformità delle prestazioni per quanto	
	concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte	
	che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.	
	Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Committente alla	
	sede legale dell’Affidatario.	
	I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul c.c. IT80 Z061	
	7532 1100 0000 2430 480 Carige - Rapallo.	
	Le fatture dovranno essere intestate al Committente, Codice Univoco ufficio	
	UFKKL6.	
	L’Affidatario avrà diritto ai pagamenti in acconto secondo le condizioni	
	previste nel presente schema di contratto di servizio, previa acquisizione del	
	documento unico di regolarità contributiva (di seguito INARCASSA)	
	dell’Affidatario.	
	Il pagamento per la prestazione del servizio, fatto salvo la quote di anticipazioni	
	pari al 20% dell’importo complessivo del servizio che verrà recuperato	
	deducendone quota parte sulle successive fatturazioni, avverrà secondo la	
	seguente modalità:	
	<b>LOTTO 1:</b>	

1° Acconto – 50% dell'importo contrattuale dopo 30 giorni da avvenuta consegna, alla S.A., del P.F.T.E.;

2° Acconto – 50% dell'importo contrattuale dopo 30 giorni da avvenuta validazione del RUP ed approvazione del P.F.T.E da parte della S.A.;

**LOTTO 2:**

1° Acconto – 30% dell'importo contrattuale dopo 30 giorni da avvenuta consegna, alla S.A., delle verifiche di vulnerabilità di 1° e di 2° livello, con esito positivo della documentazione richiesta;

2° Acconto – 30% dell'importo contrattuale dopo 30 giorni da avvenuta consegna, alla S.A., del P.F.T.E.;

3° Acconto – 40% dell'importo contrattuale dopo 30 giorni da avvenuta validazione del RUP ed approvazione del P.F.T.E da parte della S.A.;

**ART. 5 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti



L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ASL 3 e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. Lo stesso obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SUAR ed ASL 3 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ASL 3.

L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare, previa comunicazione di SUAR ed ASL 3.

L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento europeo n.679/2016 e D. Lgs. 101/10.8.2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti

	l’Affidamento di cui all’art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii. L’Affidatario è	
	obbligato a comunicare ad ASL 3 gli estremi identificativi del c/c dedicato entro	
	7 gg, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate nell’operare	
	su di esso.	
	L’Affidatario si impegna inoltre a fornire, su richiesta di ASL 3,	
	documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al c. 9 della L.	
	136/2010. A pena di risoluzione del Contratto, tutti i movimenti finanziari	
	relativi all’affidamento saranno registrati su conto corrente dedicato e devono	
	essere effettuati esclusivamente tramite gli strumenti previsti dalla stessa	
	L.136/ 2010, salvo le deroghe previste dalla legge.	
	<b>ART. 8 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO</b>	
	<b>DELL’AFFIDATARIO</b>	
	Si rinvia al DIP, parte integrante del presente contratto.	
	<b>ART. 9- TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO</b>	
	LOTTO 1:	
	Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE): 31 dicembre 2022	
	LOTTO 2:	
	Attività preliminari: Verifiche di vulnerabilità sismica: 30 novembre 2022	
	Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE): 31 dicembre 2022	
	<b>ART. 10 - PENALI</b>	
	Si applica l’art. 113 bis del Codice dei Contratti pubblici e le penali per il ritardo	
	sono determinate nella misura giornaliera dello 1/1000 dell’ammontare netto	
	contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al	
	ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto	
	ammontare netto contrattuale.	



**ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE  
DELLE PRESTAZIONI.**

Si applicano l'art. 102 del Codice dei Contratti e gli art 16-26 del DM 49/2018  
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**ART.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA  
RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO**

12.1 SUAR si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui  
l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso,  
ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte  
dell'Affidatario. In tal caso SUAR avrà facoltà di procedere all'esecuzione in  
danno dell'Affidatario.

12.2 Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis  
L. 136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero  
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di  
pagamento. In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario si impegnerà a  
fornire ad SUAR tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di  
provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

12.3 In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice, SUAR  
risolverà, altresì, dal presente Contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

12.4 SUAR ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456  
Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche  
sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni fornite in sede di procedura di  
affidamento.

12.5 In ogni caso si conviene che SUAR, senza bisogno di assegnare previa-  
mente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente

	Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi	
	all'Affidatario via PEC, nei seguenti casi:	
	a. sospensione delle prestazioni da parte dell'Affidatario senza giustificato	
	motivo;	
	b. nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di prestazioni;	
	c. in caso di sostituzione del personale incaricato senza l'autorizzazione da	
	parte dell'Amministrazione.	
	12.6 SUAR ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto previo il	
	pagamento delle prestazioni eseguite: si applicano le disposizioni dell'art. 109	
	del Codice.	
	12.7 Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione,	
	l'amministratore delegato, il direttore generale o il responsabile tecnico	
	dell'Affidatario siano condannati con sentenza passata in giudicato, ovvero con	
	sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti	
	contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,	
	ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, SUAR	
	ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque	
	sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, SUAR potrà	
	recedere dal Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro	
	requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice. Nelle ipotesi di recesso per	
	giusta causa di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al pagamento di	
	quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le	
	condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria,	
	ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in	
	deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..	

**ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO**

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 106 c.13 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di affidatario. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad SUAR.

L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in epigrafe al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Affidatario medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ASL 3 al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

**ART. 14 - FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO**

Il fallimento dell'Affidatario comporta lo scioglimento del presente Contratto.

**ART. 15 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie attinenti all'esecuzione e all'interpretazione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Genova. E' esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 16 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente Contratto, esclusa l'I.V.A. e il contributo C.N.P.A.I.A., sono a carico dell'Affidatario.

Ai fini fiscali, si richiede la registrazione (in base al valore contrattuale): b) in caso d'uso ; ogni spesa di bollatura e di eventuale registrazione è a carico dell'Affidatario.

#### **ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO ASL 3 E SUAR**

L'Affidatario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento, adottato da ASL 3 con deliberazione n. 665 del 15/12/2021 reperibile su <http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione/decadenza del contratto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con ASL 3 e da Regione Liguria approvato con DGR 187 del 12/03/2021.

L'Affidatario dichiara:

non sussistere relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti dell'azienda e i dirigenti o dipendenti dell'ASL 3 ovvero situazioni di pantouflage, vale a dire di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL 3 che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per Regione Liguria – Dott. Giorgio Sacco

Per l’Affidatario – Ing. Matteo Codda